



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8984 del 2020, proposto da

Alessandra Siragusa, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Siragusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Banca D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Patrizia De Troia, Marco Di Pietropaolo, Giuseppe Pala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Patrizia De Troia in Roma, via Nazionale 91;

nei confronti

Lucia Ostili, Alessia Araco, Melissa Mastelloni non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

bando di concorso della Banca d'Italia 19 febbraio 2020, n. 227331/20, a firma del Direttore generale, pubblicato sulla G.U. 6 marzo 2020, per 105 assunzioni nell'area operativa (concorso A. 10 assistenti amministrativi con orientamento nelle discipline economiche, concorso B. 10 assistenti amministrativi con orientamento

nelle discipline giuridiche, concorso C. 20 assistenti amministrativi con orientamenti nelle discipline statistiche, concorso D. 25 assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel campo ICT, concorso E. 40 vice assistenti amministrativi); delle relative graduatorie preliminari in quanto non includente la ricorrente tra gli ammessi alla prova scritta in ragione del punteggio per titoli dalla stessa conseguito; dei relativi atti di approvazione; della nota Banca d'Italia del 15 luglio 2020 con la quale l'Amministrazione comunica, tra l'altro, che “i) per il concorso di cui alla lett. B. sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 21,25”; degli atti di estremi ignoti, determinativi dei punteggi di cui all'art. 3, comma 1 lett. c) e all'art. 3 comma 3 e degli atti di estremi ignoti attributivi alla candidata odierna ricorrente dei punteggi medesimi, oltre che determinativi del punteggio soglia, con conseguente condanna della Banca a riformulare la graduatoria preliminare, prescindendo dai punteggi di cui all'art. 3, comma 1, lett c) e rideterminando i criteri di attribuzione del punteggio differenziando adeguatamente i titoli di studio conseguiti dai concorrenti riformulando l'art. 3, comma 3 del bando, disposizioni queste ultime oggetto della presente impugnazione, e a fissare il nuovo punteggio soglia; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il Regolamento del personale della Banca se e per quanto di ragione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca D'Italia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2020 tenutasi in modalità di videoconferenza, il dott. Salvatore Gatto Costantino;

Rilevato che parte ricorrente ha notificato l'odierno ricorso a solo alcuni controinteressati e pertanto si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio;

Ritenuto di disporre che tale adempimento avvenga a mezzo pubblici proclami,

come da precedente ordinanza nr. 9595/2020 di questa Sezione, pronunciata in giudizio su ricorso sovrapponibile a quello odierno;

Ritenuto, pertanto:

- di disporre tale integrazione, mediante pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale della Banca (ex art. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.);

- di prescrivere che la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale della Banca contenga le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 – i nomi dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti che avendo allo stato superato la fase preselettiva verrebbero esclusi dal novero degli ammessi in caso di accoglimento del ricorso e di espunzione dei criteri di cui al bando oggetto di contestazione;

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- di disporre l'obbligo per la Banca d'Italia di:

a) pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata appunto in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

c) rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

d) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- di dover disporre, in aggiunta, che le pubblicazioni sopra indicate siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 7 dal primo adempimento e che parte ricorrente versi all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

- di rinviare le parti alla camera di consiglio del 3 febbraio 2021, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione, con obbligo per l'Amministrazione di eseguire le prescrizioni pure in parte motiva indicate;

- rinvia per l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 3 febbraio 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2020, in modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ed art. 4, comma 1, del Dl 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 70, con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE
Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO